

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
--	-----------------------------	-------------

Art. 1 Oggetto e finalità.	Art. 1 Oggetto e finalità.	
1. Con la presente legge la Regione istituisce l'ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato Garante.	1. idem	
2. Il Garante, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone di cui al comma 1.	2. idem	
3. I destinatari della presente legge sono: le persone presenti negli istituti penitenziari, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, le persone in stato di arresto ovvero di fermo, nonché le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.	3. idem	

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
--	----------------------	------

Art. 2 Designazione e nomina del Garante.	Art. 2 Designazione e nomina del Garante.	
1. Il Consiglio regionale designa, mediante elezione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali assegnati, il Garante di cui all'articolo 1.	1. idem	
2. Il Garante è scelto tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario. Il Garante per esperienze acquisite nella tutela dei diritti deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.	2. Il Garante è scelto tra persone con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario. Il Garante per esperienze acquisite nella tutela dei diritti deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.	
3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il	3. idem	

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
--	----------------------	------

procedimento della nomina del nuovo Garante.		
Art. 3 Incompatibilità.	Art. 3 Incompatibilità.	
1. La carica di Garante è incompatibile con quella di: a) membro del Parlamento italiano e membro del Parlamento europeo, Ministro, Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale; b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.	1 a) idem b) idem	
2. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo. Il conferimento dell'incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del	2. La carica di Garante è, inoltre, incompatibile con l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.	<i>La presente proposta di legge modifica il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 13/2006, formulandolo in maniera analoga alla corrispondente norma contenuta nella legge che disciplina il Difensore civico regionale (art. 9, comma 5 della l.r. 30/2007). In tal modo, risulta incompatibile con la carica di Garante non qualsiasi attività di lavoro autonomo ma soltanto quelle attività, di lavoro autonomo o subordinato, che possano configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico.</i>

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
comma 1, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.		
2. Il Consiglio regionale in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.	idem	
3. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1.	idem	
Art. 5 Trattamento economico.	Art. 5 Trattamento economico.	
1. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore allo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale previsto dal CCNL dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali.	1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.	La l.r. 13/2006 prevede, al comma 1 dell'art. 5, che il trattamento economico del Garante viene determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore allo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale, pari ad Euro 3.331,60 mensili. La proposta di legge riduce il trattamento economico del Garante rapportandolo a quello dei consiglieri regionali e prevede un'indennità pari al venti per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali, corrispondente ad Euro 1.978,79.

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
		<i>Si rileva che anche il testo originario del disegno di legge istitutivo del Garante per i detenuti rapportava l'indennità del Garante a quella dei Consiglieri, fissandola in misura pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile lorda spettante a questi ultimi.</i> <i>In tutte le altre Regioni il trattamento economico del Garante viene rapportato all'indennità mensile lorda spettante ai consiglieri regionali ed è pari al 33% in Piemonte, al 35% in Campania, al 60% nel Lazio ed al 70% in Toscana.</i>
2. Qualora il Garante eserciti una attività di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al comma 1 è ridotto del quaranta per cento.		
3. Al Garante che, per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, si reca fuori regione è dovuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali.	2. Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni.	<i>La proposta di legge prevede, per il Garante, il trattamento di missione spettante ai dirigenti regionali in analogia a quanto già stabilito dalla l.r. 13/2006, ma utilizza l'espressione "fuori sede" in luogo di "fuori regione", in quanto il trattamento di trasferta si applica ai dirigenti "comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio" (art. 35, comma 1 del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali, area dirigenza).</i> <i>Si rileva che le leggi delle altre Regioni prevedono, per il Garante per i detenuti, il rimborso spese o il trattamento di missione che spetta ai Consiglieri regionali. Viene, però, previsto il trattamento di missione spettante ai dirigenti regionali dalla l.r. Liguria 9/2007, che disciplina</i>

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
		<i>il Garante per l'infanzia, e dalla l.r. Abruzzo 126/1995, istitutiva del Difensore civico (tale ultima legge è stata però successivamente modificata dalla l.r. Abruzzo 41/2004, che stabilisce l'indennità di trasferta ed il rimborso spese previsti per i consiglieri regionali).</i>
Art. 6 Funzioni.	Art. 6 Funzioni.	
1. Il Garante per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale e in previsione della promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni:	1. idem	
a) assume iniziative volte ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, comma 3 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;	a) idem	
b) segnala eventuali fattori di rischio o di danno	b)	

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
per le persone di cui all'articolo 1, comma 3 dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative;	idem	
c) si attiva, anche nei confronti delle amministrazioni competenti, affinché queste assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);	c) idem	
d) si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);	d) idem	
e) propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l'adozione delle opportune iniziative o l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d);	e) idem	
f) propone agli organi regionali competenti, l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, comma 3;	f) idem	
g) esprime parere, su richiesta degli organi	g)	

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
regionali competenti, relativamente alle materie della presente legge;	idem	
h) propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	h) idem	
2. Il Garante è membro dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria.	2. idem	
3. Il Garante per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, ha facoltà di acquisire gli esiti delle decisioni conseguenti alla concertazione della programmazione sociale di territorio ed ha facoltà di formulare proposte al tavolo regionale del welfare per le tematiche inerenti la propria funzione.	3. idem	
4. Il Garante informa periodicamente la Commissione consiliare competente in materia, sull'attività svolta.	4. idem	
Art. 7 Ufficio del Garante.	Art. 7 Ufficio del Garante.	

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale.	1. idem	
2. Le modalità organizzative e le risorse per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto, d'intesa con il Garante stesso, sentita la competente Commissione consiliare.	2. Le risorse umane ed infrastrutturali per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso. Il Garante, con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.	<i>La proposta di legge specifica che le risorse per lo svolgimento delle funzioni del Garante, definite dalla Giunta regionale, sono “umane ed infrastrutturali”. La l.r. 13/2006, invece, non specifica se tali risorse sono sia materiali che umane, contrariamente alle leggi delle altre Regioni che fanno riferimento alle “risorse umane ed infrastrutturali” (l.r. Campania 18/2006) o alla “dotazione organica” e “all’assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio del garante” (l.r. Toscana 69/2009).</i> <i>La l.r. 13/2006 stabilisce che le modalità organizzative e le risorse a disposizione del Garante sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto, “d’intesa con il Garante stesso, sentita la competente Commissione consiliare”. La proposta di legge, invece, prevede due diverse modalità di definizione per le risorse e per le modalità organizzative. Le risorse, umane ed infrastrutturali, sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Garante stesso (come prevedono le leggi della Toscana e del Piemonte). Le modalità organizzative interne sono disciplinate dal Garante con proprio atto, in analogia alle leggi di altre Regioni (Piemonte, Campania e Lazio).</i>
3. Il Garante può avvalersi, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché	3. Il Garante può avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio regionale	<i>La proposta di legge elimina la possibilità per il Garante di avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e</i>

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
della collaborazione dell'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.	sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.	<i>problemi, prevista dal comma 3 dell'art. 7 della l.r. 13/2006, e stabilisce che la collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria, con la Conferenza regionale volontariato e giustizia, con centri di studio e ricerca e con associazioni di volontariato debba avvenire "senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale". La proposta di legge modifica, di conseguenza, la norma finanziaria di cui all'art. 5 della l.r. 13/2006, nella parte in cui fa riferimento all'art. 7, comma 3.</i> <i>Si rileva che anche le leggi delle altre Regioni, ad eccezione di quella della Toscana, prevedono che il Garante può avvalersi di esperti da consultare su specifici temi e problemi e della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale, di associazioni di volontariato e di centri di studio e di ricerca. La legge regionale della Campania specifica che ciò avviene "senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale"</i>
Art. 8 Protocolli d'intesa.	Art. 8 Protocolli d'intesa.	
1. Il Garante promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti volti a:	1. idem	
a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie	a) idem	

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
--	-----------------------------	-------------

di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1;		
b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante con particolare riguardo alle modalità di accesso negli istituti di pena.	b) idem	
Art. 9 Relazione annuale.	Art. 9 Relazione annuale.	
1. Il Garante, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.	1. idem	
2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su organi di stampa della Regione o indipendenti.	2. idem	
3. Il Consiglio regionale discute la relazione in una apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.	3. idem	
4. Le attività del Garante ed i materiali documentali ed informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita sezione	4. idem	

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
--	-----------------------------	-------------

del sito della Regione.		
5. Gli organi regionali con competenze attinenti dovranno trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazioni riepilogative comprensive di statistiche sintetiche sui servizi o progetti attivati e sui risultati raggiunti.	5. idem	
Art. 10 Norme finali e transitorie.	Art. 10 Norme finali e transitorie.	
1. Il Consiglio regionale provvede alla elezione del Garante ai sensi dell'articolo 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	1. idem	
2. La Giunta regionale approva l'atto di cui all'articolo 7, comma 2 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.	2. idem	
Art. 11 Norma finanziaria.	Art. 11 Norma finanziaria.	
1. Per il finanziamento degli interventi previsti agli articoli 5, 6 comma 1, lettera h), 7 comma 3 e 8 comma 1, lettera a) è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.001 che assume la	1. Per il finanziamento degli interventi previsti agli articoli 5, 6 comma 1, lettera h) e 8 comma 1, lettera a) è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.001 che assume la	

L.R. 18-10-2006 n. 13 Istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.	Proposte di modifica	Note
nuova denominazione «Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale» (cap. 2711-2712-2713).	nuova denominazione «Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale» (cap. 2711-2712-2713).	
2. Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2006 denominata «Fondi di riserva» (cap. 6100).	2. idem	
3. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.	3. idem	
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.	4. idem	